
STATUTO "FONDAZIONE MONS. G. COMI ETS"

Art. 1 - Origini, denominazione, sede

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE MONS. G. COMI ETS**"

L'Ente trae origine dal Pio Ricovero Mons. Gerolamo Comi per i vecchi poveri abbandonati in Luino, fondato dal Reverendo Mons. Gerolamo Comi, con atto di donazione 18 gennaio 1907, con il quale il medesimo elargì per l'istituzione del Pio Ente la somma di £. 50.000. All'aumento del patrimonio concorse notevolmente la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con l'elargizione di £. 15.000. Venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 2 agosto 1914 con configurazione di IPAB.

A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente ha adeguato lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di Fondazione Mons. G. Comi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Ente del Terzo Settore - ETS»

La Fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché dal presente Statuto.

La Fondazione ha sede legale in Luino (VA), via Forlanini, n. 6.

Art. 2 - Scopi istituzionali

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nello specifico la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale; ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
-

-
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione può esercitare le attività, diverse da quelle di cui all'articolo 5, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione ha lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative.

Rientrano tra le attività della Fondazione:

- a) l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario e sociale;
- c) la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- d) la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali
- e) la promozione di iniziative che favoriscano la coesione sociale, l'inclusione e l'accrescimento culturale della comunità di riferimento;
- f) la gestione, la realizzazione o l'acquisizione di servizi diversi, allo scopo di favorire l'accrescimento culturale, la coesione sociale e l'inclusione della comunità di riferimento, che comprendano anche attività ricreative, sportive, artistiche, di volontariato, di pubblica utilità e di sensibilizzazione sui temi di interesse;
- g) la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni del terzo settore in qualsiasi forma per la realizzazione di progetti ed iniziative di pubblica utilità e/o di interesse sociale.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione può:

- a) avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio;
- b) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità, per la gestione, in via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi;
- c) partecipare a enti, società e progetti di utilità sociale.

L'attività assistenziale, nel rispetto della volontà del Fondatore, dovrà essere improntata all'osservanza dei principi di imparzialità, solidarietà, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Coerentemente con i propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà attraverso enti propri o anche in partecipazione con altri soggetti - pubblici o privati - svolgere attività di assistenza agli anziani e a persone bisognose, nell'ambito di nuove e diverse fragilità, anche

mediante la produzione di servizi. Potrà, inoltre, promuovere ogni iniziativa, azione ed operazione, anche finanziaria, ritenuta utile ed opportuna, ivi compresa la stipulazione di mutui, l'acquisto di immobili e la stipulazione di convenzioni.

In particolare, la Fondazione, in ragione del ruolo di fondamentale importanza riconosciuto alla qualificazione professionale del personale, svolge attività connessa e strumentale al reperimento di fondi da utilizzare per l'attività istituzionale nel campo dell'educazione continua in medicina e per lo svolgimento di attività di formazione continua in sanità, anche in qualità di provider ECM.

La Fondazione, pur svolgendo la propria attività in piena autonomia ed indipendenza, tiene conto delle istanze e dei bisogni del territorio in cui opera e pone attenzione agli interventi programmati dagli altri enti e dalle altre istituzioni locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

La Fondazione coopera e si coordina con le istituzioni e gli enti - pubblici e privati - della comunità territoriale di riferimento; in particolare, la Fondazione riconosce, valorizza e promuove il rapporto istituzionale con il Comune di Luino, anche attraverso la collaborazione con i servizi sociali del Comune medesimo e con l'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario di Luino, partecipando, così, al sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolto alle persone e alle famiglie, di cui alla Legge 328/2000.

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, erogando prioritariamente i propri servizi a favore degli anziani e/o utenti residenti nei Comuni che già all'origine beneficiarono dell'Istituzione Ricovero Mons. Gerolamo Comi, secondo le volontà del Fondatore, e che sono:

- AGRA
- BREZZO DI BEDERO
- BRISSAGO VALTRAVAGLIA
- CASTELVECCANA
- CURIGLIA CON MONTEVIASCO
- DUMENZA
- GERMIGNAGA
- GRANTOLA
- LUINO
- MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
- MESENZANA
- MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
- PORTO VALTRAVAGLIA
- TRONZANO LAGO MAGGIORE

I Comuni elencati comprendono nel loro territorio, e, perciò, rappresentano, le popolazioni di tutti i luoghi indicati dalla volontà del Fondatore. I suddetti Comuni hanno diritto, con cadenza almeno annuale, a ricevere informazioni in merito alla dimensione sociale dei servizi erogati rispetto ai territori di riferimento e di proporre progetti, iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone anziane e fragili.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione potrà inoltre acquisire partecipazioni o interessenze in altre Strutture, Enti o Società, con fini analoghi alle proprie finalità istituzionali. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione promuove la cultura del volontariato, attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 - Norme organizzative

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto medesimo, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'articolo 2 del presente statuto.

La Fondazione provvede alla redazione ed all'approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le forme essenziali di garanzie di sicurezza riservate agli ospiti.

Il trattamento sanitario assistenziale degli ospiti e/o degli utenti dei servizi erogati dalla fondazione è improntato alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed alla adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti; ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 10.07.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 104 del 29.07.2003, come successivamente incrementati.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) oblazioni, legati ed erogazioni;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) contributi a destinazione vincolata.

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a curare la conservazione, il mantenimento, la riconversione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, attraverso proprie iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, altresì, entro 60 giorni dall'insediamento, ad accertare e verificare la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione.

La gestione del patrimonio può essere attuata direttamente o tramite società controllate o partecipate, o anche in collaborazione con soggetti terzi, che siano in grado di garantire un'adeguata valorizzazione e un utilizzo efficiente dei beni.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art. 5 - Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b) contributi ed erogazioni di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) avanzi di gestione;
- f) raccolta fondi;
- g) ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente od indirettamente, dalla Fondazione, nei limiti di legge.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Organi e figure apicali

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo e di Revisione Legale dei Conti;
- d) il Direttore Generale.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata e compensi

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Un membro è, di diritto, il Parroco pro tempore di Luino, o un suo delegato; due membri sono designati dal Sindaco del Comune di Luino; due membri sono designati dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di cui all'art. 2 del presente Statuto, all'uopo convocati dal Sindaco pro tempore di Luino che partecipa alla stessa assemblea senza diritto di voto.

La loro nomina si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza locale. Tale nomina non rappresenta mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte degli enti medesimi designanti.

Successivamente alla nomina di tutti i suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta o successivamente, entro e non oltre 45 giorni da detta seduta, elegge a maggioranza, nel suo seno, il Presidente.

I Consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione - intendendosi per tale la data di celebrazione del primo consiglio - e possono essere riconfermati, senza interruzione, una sola volta. Analoga previsione opera per il delegato del Parroco, ove sia nominato.

In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina, invitandolo a provvedere alla sostituzione; il soggetto tenuto alla designazione dovrà provvedervi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta; in difetto, la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione che vi provvederà per cooptazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio. Ai fini della ricostituzione dell'organo, il Direttore Generale della Fondazione invita i soggetti competenti a disporre le nuove nomine entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'accertamento della decadenza dell'intero consiglio.

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Requisiti di professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione debbono essere scelti fra soggetti che hanno maturato una esperienza in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni-imprese economiche e no profit, nonché fra soggetti che si siano contraddistinti per impegno sociale, scientifico o culturale.

Art. 9 - Cause di esclusione

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
-

-
- c) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) per un qualunque delitto non colposo punito con la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
 - d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) coloro che non posseggano i requisiti richiesti e previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di unità d'offerta socio-sanitarie.

I componenti degli organi devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione al presente articolo ed agli artt. 10, 11, 12 e 13 che seguono.

Il Consiglio - fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso che precede - procede, in mancanza di esso, d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Art. 10 - Incompatibilità, indesignabilità e limiti di mandato

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione coloro che versano in una delle ipotesi di incompatibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, comunque:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e/o Revisore Legale;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali o comunali;
 - e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui sussistano rapporti economici, di controllo o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione;
 - f) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti limitatamente alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione;
 - g) coloro che abbiano una lite vertente con la Fondazione;
 - h) coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;
-

-
- i) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, di Revisore Legale dei Conti e di Direttore Generale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, ad esclusione dell'Organo di Controllo che può diventare anche organo di revisione. I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere confermati solo per un secondo mandato consecutivo.

Art. 11 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 12 - Sospensione dalle cariche

I componenti gli organi sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, lett. c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 9, lett. d), con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza delle situazioni individuate al presente punto ed ai punti 9, 10 e 11 che precedono.

Art. 13 - Decadenza

I componenti degli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in un qualunque momento, si verifichi una causa di esclusione prevista dallo Statuto, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 10, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 12, ovvero, ancora, incorrano in gravi violazioni delle disposizioni del presente statuto.

La dichiarazione di decadenza del Consiglio di Amministrazione deve essere preceduta dalla formale contestazione ai diretti interessati e dal contraddittorio con gli stessi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dello stesso senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. È, altresì, convocato quando vi sia richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o su disposizione dell'Organo di Controllo.

La convocazione è disposta con avviso scritto - anche a mezzo telefax o posta elettronica - che deve contenere l'ordine del giorno e pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere disposta con un minore preavviso, non inferiore, comunque, a ventiquattro ore.

L'accesso agli atti da parte dei Consiglieri dovrà avvenire ai fini istituzionali, finalizzato al mandato ricevuto ed, in ogni caso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite e delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, del D. Lgs. 196/03, come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, della L. 300/1970 e dello Statuto vigente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza di almeno 3 (tre) componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ivi compresi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le decisioni concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione o l'estinzione della Fondazione, gli atti di disposizione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile, nonché la stipulazione di mutui di durata superiore a 5 (cinque) anni, devono essere deliberate con la maggioranza qualificata di quattro su cinque dei consiglieri in carica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori su specifica istanza promossa dal Presidente o dal Direttore Generale in sua vece; in tal caso, questi comunicano ai consiglieri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in mancanza della risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione.

Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione, cui competono, altresì, le funzioni di indirizzo e di controllo, è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, esso ha il compito di:

- a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice presidente della Fondazione;
- b) nominare il Direttore Generale;
- c) approvare il bilancio d'esercizio;
- d) approvare il programma di attività, verificandone l'attuazione;
- e) controllare e monitorare, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni dei dirigenti, che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
- f) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità;
- g) accertare e verificare il patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione;
- h) nominare l'Organo di Controllo, determinandone il relativo emolumento;
- i) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- j) approvare le modifiche statutarie;
- k) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- l) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- m) deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione a fondazioni, cooperative, associazioni, imprese sociali, consorzi, incubatori, start up anche a vocazione sociale, progetti di ricerca e innovazione sociale nazionale, europei ed extra europei, ed altri enti e società;
- n) deliberare operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni;
- o) deliberare su tutti gli argomenti di interesse della Fondazione.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, con la maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente, tra i membri elettivi. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto, salvo revoca dell'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione. La revoca si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti del Consiglio.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza della Fondazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'andamento morale ed economico della Fondazione e sul rispetto degli scopi istituzionali. Nei casi di massima urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo

ratifica del Consiglio medesimo nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in caso di mancata nomina di quest'ultimo o di sua impossibilità, al membro del Consiglio di Amministrazione espressamente delegato; in mancanza di delega, al Consigliere individuato, a maggioranza semplice, dagli altri componenti dell'Organo tramite apposita consultazione.

Art. 17 - Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora il ruolo risulti vacante, è selezionato, scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione, con valutazione comparativa, fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Direttore Generale deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore o, preferibilmente, di laurea e deve essere di qualificata formazione ed attività professionale e manageriale, con esperienza, autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione.

In particolare:

- a) persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, con potere di compiere tutti gli atti necessari a tal fine, ivi compresi quelli che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
- b) assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati;
- c) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione e gestione delle risorse umane, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio;
- d) stabilisce l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
- e) dispone il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità;
- f) è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche;
- g) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e ne redige i verbali;
- h) cura la corretta tenuta del registro delle deliberazioni;
- i) formula al Consiglio la proposta di bilancio, corredata da una propria relazione sulla gestione della Fondazione;
- j) assume ogni utile iniziativa, anche ai fini del Commissariamento della Fondazione, ove – per qualsiasi ragione - non risulti possibile la costituzione dell'organo amministrativo o il suo regolare funzionamento.

In via generale, il Direttore Generale cura l'attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli e risponde allo stesso del proprio operato.

Il Direttore Generale viene assunto con un contratto a tempo determinato per un periodo minimo di 2 anni fino ad un massimo di 5 anni, al termine dei quali può essere riconfermato anche con un contratto a tempo indeterminato in relazione al contratto collettivo applicato.

Art. 18 - Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale, eletti dal Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo di Controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza. Esso ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui tale funzione non sia attribuita ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I compensi all'Organo di Controllo e/o per l'attività di revisore legale dei conti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile, il bilancio dell'esercizio decorso e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 20 - Durata, liquidazione e devoluzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 21 - Norma di chiusura

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali di cui al d.lgs. 117/17 e quelle del capo II e III del Libro I del codice civile.
